



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Progetto di adeguamento alle BAT della centrale di cogenerazione dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	4569
<i>Proponente</i>	Nuovo Pignone s.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3187 del 15 novembre 2019 Deliberazione Regione Toscana n. 1187 del 1° ottobre 2019

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 21/11/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 22/11/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 25/11/2019

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di adeguamento alle BAT della centrale di cogenerazione dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze, presentata dalla società Nuovo Pignone s.r.l. con nota del 20 marzo 2019, acquisita al prot. 7571/DVA del 25 marzo 2019;

VISTA la nota prot. 8705/DVA del 4 aprile 2019, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lett. h), dell'allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'area di progetto non interessa direttamente aree ascritte alla rete Natura 2000 e che in prossimità della medesima vi è il sito IT5140011 “Stagni della Piana fiorentina e pratese” in relazione al quale il Proponente ha svolto la valutazione preliminare di incidenza ambientale;

CONSIDERATO che dal parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3187 del 15 novembre 2019 risulta che il progetto non interferisce direttamente con alcun sito della rete Natura 2000 e che nel complesso la realizzazione dell'opera non comporterà

sottrazione né frammentazione degli habitat tutelati e non inciderà sulle funzioni ecologiche del sito analizzato;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente con nota del 30 luglio 2019, acquisita al prot. 21065/DVA dell'8 agosto 2019, ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

PRESO ATTO che è pervenuto il parere della Regione Toscana, espresso con deliberazione n. 1187 del 1° ottobre 2019, e che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ne ha tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria;

ACQUISITO il parere n. 3187 del 15 novembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di adeguamento alle BAT della centrale di cogenerazione dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze, costituito da n. 28 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con detto parere n. 3187 del 15 novembre 2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

FATTI SALVI gli eventuali adempimenti in materia di autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di adeguamento alle BAT della centrale di cogenerazione dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze, proposto dalla società Nuovo Pignone s.r.l., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. Il Proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio specifico per la fase di cantiere che includa responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione e necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà prevedere adeguati interventi di mitigazione degli impatti arrecati nel caso si evidenziassero situazioni di non conformità o impatti non preventivati. Il Piano di monitoraggio, inoltre, dovrà includere le attività previste dal Proponente per accertare che le attività di cantiere non interferiscano con la barriera idraulica, né inducano in alcun modo, alla creazione di percorsi preferenziali di diffusione della contaminazione.

Nella redazione del Piano di monitoraggio il Proponente dovrà tenere adeguatamente conto delle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT 2018).

Ambito di applicazione: Monitoraggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Toscana

2. In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà confermare che la realizzazione del progetto di cui trattasi non interferirà con la barriera idraulica e con le successive opere di bonifica, all'atto dell'avanzamento dell'approfondimento progettuale e dei lavori.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali – attività di bonifica

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: Regione Toscana

3. Il Proponente è tenuto alla ottemperanza di tutte le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Toscana di cui alla DGR 1187 del 1/10/2019.

Ambito di applicazione: -

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: -

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: Regione Toscana

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 3187 del 15 novembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della deliberazione della Regione Toscana n. 1187 del 1° ottobre 2019, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla società Nuovo Pignone s.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Toscana, alla Città metropolitana di Firenze e ad ARPA Toscana.

Sarà cura della Regione Toscana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)